

Codice DB2016

D.D. 28 ottobre 2014, n. 874

Legge n. 284 del 28/08/1997 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva". Riduzione dell'impegno 2012/2674/1 e 5 di euro 34.390,60 e di euro 10.625,35 assunto sul capitolo 157813/2012 con DD n. 789/2012.

La Legge n. 284 del 28/08/1997 "Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati" prevede, all'art. 2, un finanziamento destinato alle Regioni al fine di realizzare iniziative di prevenzione della cecità e di realizzazione e gestione di Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva.

Il Decreto del Ministero della Sanità del 18/12/1997 ha definito i requisiti funzionali e strutturali dei Centri per l'educazione e la riabilitazione visiva, attribuendo alle Regioni la definizione di:

- obiettivi prioritari da perseguire e criteri per verificarne il raggiungimento;
- programmazione delle attività di prevenzione e riabilitazione degli stati di cecità e di ipovisione;
- definizione del numero di centri che a tale attività saranno deputati disciplinandone organizzazione, funzionamento e gestione verificandone i risultati raggiunti.

Con D.G.R. n. 37-624 del 31/07/2000 la Giunta Regionale ha recepito le indicazioni contenute nella L. 284/97 ed ha individuato le funzioni sovrazonali nelle ASL TO1, TO4, VC, CN1 atte a garantire, in ambito regionale, prestazioni più complesse in termini di diagnosi e cura, nonché di riabilitazione all'uso dell'ausilio e della capacità residua, rivolte ai pazienti propri o inviati dalle altre Aziende Sanitarie. Le funzioni sovrazonali sono, altresì, relative ad attività di consulenza, supervisione e formazione a favore del personale sanitario regionale, anche attraverso l'apporto dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità.

In particolare, le Aziende Sanitarie Locali sopra citate operano garantendo un approccio multidisciplinare che consente, attraverso la modalità del lavoro in rete, di salvaguardare le attività richieste dalle norme nazionali attraverso l'integrazione delle risorse professionali presenti.

Con D.G.R. n. 58-15266 del 30/03/2005, in seguito all'esperienza maturata e considerata la necessità di definire un'organizzazione di rete, si è individuato, oltre ai quattro Centri con funzioni sovrazonali attivati con D.G.R. n. 37-264/2000, un Centro di riferimento di 1° livello presso l'ASO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, e si sono ridefiniti i compiti dei Centri di Riabilitazione Visiva di 1° e 2° livello.

Per l'espletamento delle attività sovrazonali in materia di cecità ed ipovisione sono ammesse, nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale, solo le spese inerenti le attività di sostegno svolte dal personale e dai collaboratori delle ASL suddette e dalle associazioni, nonché le attività di formazione e aggiornamento del personale stesso.

Con DD n. 789 del 14/11/2012 sono state, tra l'altro, sub impegnate le quote di € 85.000,00 a favore dell'ASL TO1 e di € 100.000,00 a favore dell'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo quale finanziamento per le attività sopra indicate anno 2012 – imp. 2012/2674, sub imp. 1 e 5, e contestualmente autorizzata la liquidazione dell'acconto pari al 50% degli importi stessi rimandando la liquidazione del saldo dietro presentazione di apposita rendicontazione contabile.

Considerato che le rendicontazioni relative agli anni 2012 e 2013 hanno evidenziato un mancato utilizzo, da parte dell'ASL TO1 e dell'AO SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, dei fondi assegnati con DD n. 789/2012 per un importo, rispettivamente, di € 34.390,60 e di € 10.625,35;

Datto atto, altresì, che il succitato impegno 2012/2674, sub imp. 1 e 5, costituisce un'economia di € 34.390,60 e di € 10.625,35, con il presente atto siritiene di ridurre tale impegno a importo zero;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, artt. 4 e 17 e s.m.i.;

vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23, artt. 17 e 18;

vista la L. R. 11 aprile 2001 n. 7 e s.m.i.;

visto il DPGR n. 18/R del 05/12/2001 (*Regolamento regionale di contabilità*);

vista la L.R. 05 febbraio 2014 n. 1 (*legge finanziaria per l'anno 2014*);

vista la L.R. 05 febbraio 2014 n. 2 (*bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014/2014*);

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.";

Vista la L. 28 agosto 1997 n. 284;

visto il D.M. 18 dicembre 1997;

viste le D.G.R. n. 37-624 del 31 luglio 2000 e n. 58-15266 del 30 marzo 2005;

visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2015;

vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27 gennaio 2014;

vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014;

vista la determinazione n. 789 del 14/11/2012;

determina

- di dare atto che la disponibilità dell'impegno 2012/2674, sub imp. 1 e 5, pari a € 34.390,60 e a € 10.625,35, costituisce un'economia di spesa;

- di ridurre ad importo zero l'impegno 2012/2674, sub imp. 1 e 5, assunto sul cap. 157813 del bilancio 2012 con la determinazione n. 789/2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Il Direttore
Fulvio Moirano